

REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1973

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽⁴⁾, allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 ⁽⁶⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁸⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista

dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73 ⁽¹⁰⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che sembra dunque opportuno prendere in considerazione, così come è stato previsto per la determinazione dell'elemento mobile, la media dei prelievi applicabili ai prodotti di base durante un periodo rappresentativo costituito dai 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione, e modificare successivamente tale media in funzione del prezzo di entrata dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione ; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 ⁽¹²⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁷⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	—
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.01 H	Farina di miglio	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽³⁾	—
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽³⁾	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria ⁽²⁾	—
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria ⁽²⁾	—
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	—
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	—
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II c) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	—
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	—
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—
11.07 B	Malto torrefatto	—
11.08 A I	Amido di granturco	—
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	—
11.08 A IV	Fecola di patate	—
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	—
11.09 A	Glutine di frumento, alla stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	—
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	—
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	—
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	—

(*) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;

— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(*) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.